

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**PER IL LAZIO - ROMA****RG.N. 14322/2023****RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI****(da valere anche come memoria notificata)**

Per l'Associazione Culturale Exagonos con sede in Palermo (PA) Largo Zappalà n. 22 in persona del legale rappresentante sig.ra Valentina Bruno (C.F. BRNVNT75V46G273M), nata a Palermo il 06.03.1975 e residente in Palermo alla via Largo Zappalà Giovanni, n. 22, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Alessandro Palmigiano (C.F. PLMLSN67E04G273D; pec: alessandro.palmigiano@legalmail.it) ed elettivamente domiciliata in Roma, via via di Torvecchia n. 118, presso lo Studio dell' Avv. Fabrizio Maria Sepiacci (C.F. SPCFRZ65R08G478C; pec: avv.fabriziosepiacci@legalmail.it; FAX: 0632651118)

CONTRO

- **Invitalia – Agenzia nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- La **Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura**, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

E NEI CONFRONTI

Della **Badia Lost & Found Società Cooperativa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Lentini (SR), via Enrico De Nicola snc (C.F. 02024130896; pec: badialostefound@pec.it)

- *controinteressato*

PER L'ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA)

- Del Decreto 439 DG-CC/02/11/2023 adottato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Creatività contemporanea, pubblicato in data 03.11.2023, con il quale è stata approvata la graduatoria “*delle proposte ammesse di cui all'Avviso pubblico dell'11 aprile*

2023 a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3: “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”, Sub-Investimento 3.3.4: Promuovere l'innovazione e l'eco-design inclusivo, anche in termini di economia circolare e orientare il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti dell'ambiente e del clima (Azione B II) - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”, nella parte in cui il nominativo dell'associazione odierna ricorrente non è presente tra le proposte ammesse e finanziabili.

- Dell'Allegato- Utente 4 (A04) al DG-CC|02/11/2023|DECRETO 439, recante la graduatoria “area interdisciplinare - mezzogiorno - ammesse e finanziate” nella parte in cui il nominativo dell'associazione odierna ricorrente non è presente tra le proposte ammesse e finanziabili (doc.14).

- Del provvedimento notificato all'odierna ricorrente in data 20.09.2023, con il quale l'Agenzia nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa spa comunicava la decadenza della detta società dalla procedura di cui al Decreto Direttoriale n. 61 del 11.04.2023 – Sub – Investimento 3.3.4., sulla scorta della presunta, mancata, trasmissione di alcuni documenti e/o dati;

- Ove occorra, della comunicazione trasmessa all'odierna ricorrente in data 8 settembre 2023 con la quale l'Invitalia richiedeva l'integrazione dei dati e dei documenti asseritamente mancanti;

- Di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale;

NONCHÉ

Per il riconoscimento del diritto dell'Associazione Culturale Exsagonos, alla liquidazione del finanziamento richiesto, previa attribuzione della corretta posizione di graduatoria

FATTO

Come già dedotto con il ricorso introduttivo del presente giudizio, con Determina direttoriale del 23 agosto 2022, n. 22, la Direzione Generale Creatività Contemporanea presso il Ministero della Cultura ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia S.p.a. il supporto tecnico-operativo per la realizzazione dei sub investimenti M1C3 I 3.3.2 (Azione AII) e M1C3 I 3.3.4 (Azione BII), in qualità di soggetto gestore per lo svolgimento delle attività di istruttoria delle domande, concessione, erogazione dei contributi e dei servizi connessi, esecuzione dei controlli e delle ispezioni sulle iniziative finanziate.

Con decreto n. 61 dell'11.04.2023 il Ministero della Cultura, nell'ambito del progetto NextGenerationEU, pubblicava un avviso pubblico per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese, **enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit**, operanti nei settori culturali e creativi per favorire l'innovazione e la transizione ecologica, affidando ad Invitalia la gestione della detta procedura (doc. 3).

Tra gli investimenti previsti nell'ambito del detto avviso pubblico vi era l'investimento 3.3: *“Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”* suddiviso in quattro interventi (*rectius* quattro sub – investimenti).

Alla detta procedura partecipava l'associazione Exagonos che, costituita nel giugno 2003, si prefigge il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alla promozione e alla diffusione della cultura e dell'arte, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

Segnatamente, possedendo tutti i requisiti richiesti dall'Avviso pubblico in esame, l'odierna ricorrente presentava domanda di partecipazione per il sub - investimento 3.3.4 volto a *“Promuovere l'innovazione e l'eco-design inclusivo, anche in termini di economia circolare e orientare il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti dell'ambiente e del clima (Azione B II)”*.

Ebbene, come già specificato con il ricorso introduttivo, l'Avviso pubblico in questione prevedeva che le domande di partecipazione dovessero pervenire all'ente gestore Invitalia, esclusivamente per via telematica, mediante la compilazione ed il caricamento dei moduli predisposti dall'amministrazione resistente e reperibili sulla pagina web del sito di Invitalia.

Dopo aver fornito le indicazioni relative alla modalità presentazione della domanda, l'avviso pubblico in questione, all'art. 10 indicava la documentazione da allegare, a pena di decadenza, alla domanda di partecipazione e, precisamente:

“a) statuto e atto costitutivo del soggetto realizzatore;

b) Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà (di seguito DSAN) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante redatta secondo lo schema disponibile nel sito internet del Soggetto gestore, attestante il possesso dei requisiti previsti;

c) Scheda progetto sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, redatta esclusivamente sulla base del modello allegato al modulo di domanda; la scheda progetto deve contenere:

i. tutti i dati del soggetto proponente;

ii. la descrizione dell'attività proposta e della correlazione con gli obiettivi previsti dalle finalità dell'intervento;

iii. la descrizione del contesto operativo di riferimento;

iv. gli aspetti tecnici, produttivi e organizzativi;

v. la sostenibilità economico-finanziaria del progetto;

d) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante che il soggetto proponente rientri nei parametri fissati per la definizione di micro e piccola impresa, redatta secondo lo standard reso disponibile sul sito internet del Soggetto gestore;

e) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la concessione o l'assenza di altri aiuti, ai sensi del Regolamento de minimis, durante l'esercizio finanziario in corso al momento della domanda e i due precedenti. La dichiarazione, redatta secondo lo standard reso disponibile sul sito internet del Soggetto gestore, dovrà essere resa come aggiornamento anche al momento della eventuale concessione dell'aiuto;

f) DSAN sottoscritta dal legale rappresentante attestante che:

i. l'impresa non svolge nessuna delle attività escluse ai fini della conformità al principio DNSH, di cui all'art. 1 comma 3 e art. 6 comma 9;

ii. l'intervento non prevede alcuna attività tra quelle escluse ai fini della conformità al principio DNSH, di cui all'art. 1 comma 3 e art. 6 comma 9;

iii. l'intervento sarà realizzato in conformità al principio DNSH, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente rispettando la normativa ambientale nazionale ed europea e seguendo le indicazioni della circolare n.32 della RGS MEF recante la Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) in relazione alle modalità di verifica della conformità;

g) ultimo bilancio approvato, qualora disponibile, o situazione contabile aggiornata".

La procedura in esame, quindi, prevedeva la compilazione e sottoscrizione di numerose dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, che dovevano essere rese utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'amministrazione odierna resistente, i quali consentivano unicamente l'inserimento dei dati richiesti negli appositi spazi dedicati.

L'Associazione odierna ricorrente, seguendo pedissequamente le istruzioni fornite da Invitalia per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura in esame, **allegava tutta la documentazione richiesta.**

Ebbene, ai sensi del successivo art. 11 dell'avviso pubblico, l'iter di valutazione delle domande prevedeva due verifiche, la prima "formale" volta a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la seconda di "merito".

Senonché, a seguito della prima verifica formale svolta dall'Amministrazione odierna resistente, la stessa riscontrava alcune asserite anomalie nella domanda presentata dall'odierna ricorrente.

In conseguenza di ciò, con messaggio di posta elettronica certificata dell'8 settembre 2023, l'ente gestore della procedura *de qua* (Invitalia), trasmetteva all'odierna ricorrente una comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, con la quale richiedeva l'integrazione di alcuni documenti che, a giudizio dell'amministrazione odierna resistente, risultavano mancanti ovvero incompleti.

In particolare, come si legge dalla comunicazione sopra indicata, l'amministrazione odierna resistente richiedeva:

- a) la trasmissione dell'atto costitutivo "originario" in quanto a giudizio dell'amministrazione resistente lo stesso non sarebbe stato allegato alla domanda di partecipazione;
- b) l'indicazione, nell'apposito "*Allegato 3_ DSAN*" – *Dimensione aziendale*", del dato relativo al fatturato, in quanto anche tale dato non sarebbe stato inserito dall'odierna ricorrente. Eppure, come pure si è detto nell'atto introduttivo del presente giudizio, in seguito ad un aggiornamento del sistema del gestore titolare della casella di posta elettronica certificata dell'odierna ricorrente, il detto messaggio di posta elettronica certificata veniva erroneamente catalogato come "letto", sfuggendo così all'attenzione dell'Associazione ricorrente che pertanto non riscontrava una simile richiesta di "integrazioni".

In data 20.09.2023, con messaggio di posta elettronica certificata l'Amministrazione *de qua* comunicava all'Associazione Exsagonos l'avvenuta "decadenza" dalla procedura in questione. Come si evince dal provvedimento impugnato, la detta decadenza veniva disposta sulla scorta delle stesse motivazioni già poste alla base della comunicazione ex art 10 bis della L. 241/90, ribadendo la presunta mancata trasmissione, da parte dell'odierna ricorrente, dell'atto costitutivo "originario", nonché l'erronea compilazione da parte della stessa dell'allegato 3 "Dimensione aziendale", avuto riguardo ai dati relativi al fatturato dell'Associazione.

Tuttavia, come già osservato con il ricorso introduttivo del giudizio, Invitalia è incorsa in un manifesto errore e/o abbaglio all'atto dell'adozione del provvedimento di decadenza, atteso che l'atto costitutivo originario dell'Associazione, risalente al 2003, era già stato prodotto in sede di presentazione dell'istanza di finanziamento e che, in tale occasione era già stato specificato il dato relativo al fatturato, che per l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato (precedente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione) risultava pari a zero.

Ed infatti, che si sia trattato di un errore commesso dall'amministrazione odierna resistente all'atto della verifica formale sulla domanda presentata dall'odierna ricorrente, è reso evidente

dal contenuto delle difese svolte dalla stessa Amministrazione con memoria depositata agli atti del presente giudizio in data 22.11.2023.

In particolare, la presunzione svolta nel ricorso introduttivo, secondo cui l'indicazione nella DSAN del valore zero, fosse stato inopinatamente equiparato dall'amministrazione resistente al non aver "inserito alcun dato" è stata confermata dalla stessa amministrazione che, come sarà meglio appresso evidenziato, sul punto ha tentato di giustificare il proprio "abbaglio" adducendo il presunto obbligo della ricorrente di riscontrare la richiesta di chiarimenti trasmessa da Invitalia, e ciò al solo fine di confermare la completezza della domanda.

Pertanto, già sotto tale profilo non v'è dubbio che il provvedimento di decadenza si appalesi manifestamente illegittimo in quanto adottato sulla scorta di un manifesto travisamento dei fatti. Del pari manifestamente abnorme, come si è detto nell'atto introduttivo del giudizio e come sarà meglio osservato, risulta l'ulteriore asserto cui è pervenuta Invitalia, tenuto conto che, come emerge chiaramente dalla ricevuta generata dal portale web della stessa amministrazione resistente, **l'unico, originario, atto costitutivo** dell'associazione Exagonos era stato debitamente caricato dall'odierna ricorrente.

Pertanto, anche sotto tale profilo, non residuano dubbi in ordine alla manifesta illegittimità del provvedimento di decadenza adottata da Invitalia a danno dell'odierna ricorrente, e, di conseguenza, della relativa graduatoria approvata dal Ministero della Cultura in data 02.11.2023, nella parte in cui il progetto presentato dall'odierna ricorrente non è stato ammesso a finanziamento.

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'AVVISO PUBBLICO - TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - ERRONEITÀ E/O CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE - FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - CARENZA E/O INSUFFICIENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 COMMA 2 D.P.R. 633/72 – ILLEGITTIMITÀ' DERIVATA – DIVIETO DI MOTIVAZIONE POSTUMA

Come ampiamente dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio, e come sarà appresso precisato, l'errore asseritamente riscontrato da INVITALIA, scaturisce esclusivamente dall'assoluta mancanza di istruttoria che l'amministrazione avrebbe dovuto compiere in sede di "verifica formale" delle domande.

Ed infatti, lo si precisa, la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento approvata dal Ministero della Cultura, risulta illegittima per illegittimità derivata dal provvedimento di decadenza adottato da Invitalia, già impugnato con l'atto introduttivo del presente giudizio.

Ed invero, come già dedotto nell'ambito del ricorso introduttivo, l'asserto circa la mancata indicazione del dato relativo al fatturato che sarebbe stata riscontrata dall'Amministrazione odierna resistente non corrisponde in nessun modo al vero.

In particolare, occorre evidenziare che il dato relativo al fatturato dell'odierna ricorrente, in sede di presentazione della domanda, non poteva che risultare pari a zero, posto che l'associazione odierna ricorrente non svolge alcuna attività di impresa e, pertanto, **non ha mai richiesto l'attribuzione di una partita iva**, non potendo per ciò fatturare.

Ed infatti, come si evince dall'art. 21 comma 2 lettera d) del DPR 633/72, costituisce elemento essenziale di una fattura, la necessaria indicazione del "*numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore*".

In considerazione di ciò, è evidente come l'associazione Exagonos non avrebbe mai potuto fatturare, risultando sprovvista di partita iva.

Di conseguenza, non v'è dubbio che la stessa potesse correttamente indicare che per l'anno 2022 il proprio fatturato fosse pari a zero.

D'altra parte, come pure si è detto nell'atto introduttivo del giudizio, la partita i.v.a. si sostanzia in un codice numerico attribuito ad un soggetto che svolge un'attività d'impresa, tra quelle classificate negli appositi codici ATECO.

Tuttavia, l'odierna ricorrente non ha mai svolto nessuna attività d'impresa, non trasmettendo all'uopo alcuna dichiarazione di inizio attività e non ricevendo, per tale motivo, nessuna partita iva.

Ed allora, è evidente come l'indicazione eseguita dall'associazione Exsagonos, nell'apposito modulo denominato "Allegato 3_DSAN Dimensione aziendale", di avere avuto un fatturato pari a zero per l'anno 2022, risultasse assolutamente corretto.

Ciò detto, in disparte da quanto sopra osservato, non si può non evidenziare come, in ogni caso l'Invitalia non potesse ritenere in nessun modo che l'associazione Exagonos non avesse indicato il proprio fatturato per l'anno 2022, così come supposto in sede di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e del successivo provvedimento di decadenza.

Ed infatti, l'indicazione del fattore "zero" nell'apposito riquadro predisposto dall'Amministrazione resistente nel citato modello "Allegato 3_DSAN Dimensione aziendale", vale comunque ad integrare le indicazioni richieste da Invitalia nell'ambito della procedura *de quo*.

Ciò perché, l'indicazione del fattore zero non può equipararsi alla mancata indicazione del fatturato.

Ed infatti, quest'ultima sarebbe stata un'omissione di una informazione espressamente richiesta dal bando, mentre nel primo caso ci si trova di fronte ad un dato oggettivo (peraltro riscontrabile) ovvero che per il periodo d'imposta di cui si discute, l'associazione *de qua* non ha fatturato.

Né deve trarre in inganno la circostanza che, sempre nello stesso allegato³ denominato DSAN, l'odierna ricorrente abbia indicato alla voce "totale di bilancio" un importo pari ad € 22.923,00. Ed infatti, ciò discende dalla natura non commerciale delle attività svolte dalla Exagonos che, sebbene non possa emettere fattura, può comunque maturare dei ricavi e/o degli utili di bilancio. Pertanto, non v'è dubbio sull'errore macroscopico commesso da INVITALIA all'atto della verifica formale svolta sulla domanda presentata dall'odierna ricorrente, talmente abnorme e grossolano da consentire a chiunque di ravvisare la palese "abnormità della valutazione", frutto di un manifesto difetto di istruttoria.

Ma v'è di più.

Che si sia trattato di un errore commesso da Invitalia all'atto della verifica formale sulla domanda presentata dall'odierna ricorrente, viene confermato dalla stessa amministrazione resistente che, in sede di memoria difensiva, non svolge alcuna contestazione in relazione alla presunta erroneità del dato relativo al fatturato indicato dall'Associazione Exagonos, limitandosi a puntualizzare che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto riscontrare la richiesta di chiarimenti dell'8 settembre 2023 anche solo al fine di confermare che il dato relativo al fatturato risultasse corretto.

Ora, in disparte da quanto verrà appreso osservato in relazione alla circostanza che il mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti trasmessa dall'amministrazione, non può di certo inficiare la legittimità del presente ricorso ovvero limitare il diritto di difesa dell'odierna ricorrente (come impropriamente, tenta di sostenere l'amministrazione *de qua*), non v'è chi non veda come, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione su tale specifico aspetto, rende evidente l'assoluta illegittimità del provvedimento di decadenza adottato da Invitalia.

Ed infatti, lo si ripete, in sede di memoria difensiva l'amministrazione odierna resistete ammette implicitamente l'errore commesso in sede di verifica formale dei requisiti dichiarati dall'odierna ricorrente, provando poi a giustificare il proprio illegittimo operato, richiamando i principi di collaborazione e buona fede che governano i rapporti tra privato e pubblica amministrazione, sulla scorta dei quali l'odierna ricorrente avrebbe dovuto riscontrare la richiesta di chiarimenti dell'amministrazione.

Ora, sebbene i detti principi suggeriscano l'istaurazione, per quanto possibile, di un rapporto improntato alla collaborazione tra privato e pubblica amministrazione, tuttavia, il mancato pedissequo rispetto di simili principi non può di certo sottrarre dal sindacato di legittimità un provvedimento adottato sulla scorta di un falso presupposto, come tenta di assumere l'odierna resistente.

Ed invero, nel caso di specie, la corretta indicazione del dato relativo al fatturato risulta incontrovertibile anche alla luce della disposizione codicistica che, nel richiamare il contenuto dell'art. 115 c.p.c., già riconosciuto applicabile al processo amministrativo, dispone come *“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite”*.

Sulla scorta di una simile disposizione, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare come, *“In applicazione del principio di non contestazione, codificato dall'art. 115 c.p.c. e dall'art. 64, comma 2, c.p.a., i fatti dedotti nel ricorso e non contestati debbono considerarsi provati; invero, la collocazione topografica del disposto dell'art. 64 comma 2, c.p.a. deve portare a ritenere che, nell'ambito del processo amministrativo, i fatti non contestati confluiscono nel concetto di prova, menzionato nel comma 1 del medesimo art. 64, c.p.a., con la conseguenza che una volta che la parte abbia adempiuto al suo onere di allegazione, la non contestazione fa assurgere a prova piena quanto dedotto dal ricorrente, senza che al riguardo al giudice sia consentito di fare ricorso ai suoi poteri acquisitivi per accertare quanto non oggetto di contestazione. La mancata contestazione, in particolare, esenta l'altra parte dal provare i fatti per i quali sarebbe gravata dall'onere della prova, dovendosi pertanto attribuire al comportamento non contestativo il valore di *relevatio ab onere probandi*”* (T.A.R. Roma – Lazio, sez. III, 17/05/2023, n.8424).

Ancora più evidente è poi il manifesto difetto di istruttoria che emerge in relazione all'ulteriore motivo cui l'amministrazione resistente ha collegato la declaratoria di decadenza, ovvero la presunta mancata costituzione dell'atto costitutivo “originario”.

A tal riguardo si è già evidenziato nell'atto introduttivo del presente giudizio che, molto semplicemente, l'amministrazione non si è avveduta che tale documento fosse stato già debitamente prodotto in sede di presentazione dell'istanza, come si evince dalla schermata generata dal portale web di INVITALIA, sopra richiamata.

Analogamente, nell'ambito del ricorso introduttivo si è evidenziato come, attesa l'innegabile produzione del documento richiesto dall'amministrazione odierna resistente, risultava evidente come il provvedimento impugnato era, com'è, altresì afflitto da un difetto di motivazione.

Ed infatti, la presunta mancata produzione dell'atto costitutivo "originario" veniva motivata da INVITALIA con un mero richiamo all'art. 10 dell'Avviso pubblico in questione che non consentiva, come non consente, in nessun modo, di cogliere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per cui l'amministrazione odierna resistente non avrebbe dovuto prendere in considerazione l'apposito documento già prodotto da Exagonos.

Ebbene, nella propria memoria difensiva del 22.11.2023, l'Amministrazione odierna resistente ha inteso replicare ai motivi di ricorso promossi dalla ricorrente, tentando di avallarne l'infondatezza, adducendo motivazioni che, non erano in alcun modo presenti nel provvedimento di decadenza impugnato e che, pertanto, non possono essere scrutinati ai fini del decidere.

Ed infatti, come si legge dalla memoria difensiva di controparte, Invitalia ha tentato di colmare il difetto motivazionale che affliggeva il provvedimento di decadenza impugnato, riferendo che *"L'Associazione ricorrente, in sede di presentazione della domanda, infatti, non aveva allegato l'atto costitutivo originario, risalente ad una data precedente al (o coincidente con) il 31.12.2021, bensì solo quello attuale, così come modificato in data 2.11.2022"*.

Tuttavia, non v'è dubbio che simili specificazioni non possano in nessun modo essere prese in considerazione nell'ambito del presente giudizio, impingendo avverso il dedotto divieto di motivazione postuma.

Un simile principio trova conforto nella granitica giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto, a giudizio della quale **"È inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi; la motivazione costituisce infatti il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell' art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 , il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti"** (cfr. tra le altre T.A.R. Perugia - Umbria sez. I, 12/07/2021, n.543, T.A.R. Napoli, - Campania, sez. V, 07/04/2021, n.2295).

Atteso quanto sopra, risulta comunque opportuno evidenziare come le inammissibili in quanto postume circostanze dedotte dall'amministrazione, rendono ancor più lampante l'abbaglio cui è incorsa Invitalia all'atto della verifica formale sulla domanda presentata dall'odierna ricorrente, confermando pertanto la correttezza del documento trasmesso dall'Associazione Exagonos con la domanda di partecipazione.

Ed infatti, all'amministrazione odierna resistente sfugge la distinzione essenziale che sussiste tra l'atto costitutivo di un'associazione e lo statuto della stessa.

In particolare, l'Atto Costitutivo di un'associazione costituisce il documento attraverso il quale i soci formalizzano la nascita della stessa, rappresentando una sorta di "carta d'identità" dell'associazione.

Il detto atto costitutivo deve contenere elementi essenziali quali, la data e il luogo di costituzione, la denominazione e la sede legale dell'associazione, nonché i dati anagrafici dei soci fondatori.

Di contro, lo statuto costituisce il documento nel quale vengono dettagliatamente inserite le disposizioni che regolano l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione.

Ebbene, nel caso di specie, **l'atto costitutivo dell'associazione odierna ricorrente è stato formalizzato il 09.06.2003 e non è mai stato oggetto di modifiche da parte dei soci fondatori.**

Pertanto, l'atto costitutivo sottoscritto in data 09.06.2003 allegato alla domanda di partecipazione alla procedura in esame **rappresenta, l'unico, originario, atto costitutivo** dell'associazione Exagonos.

Al contrario, come si evince dallo statuto allegato alla domanda di partecipazione alla procedura *de qua*, quest'ultimo è stato oggetto di recente modifica da parte dell'associazione odierna ricorrente.

La detta modifica, come si evince dal verbale di assemblea straordinaria del 02.11.2022 (già in atti), è stata adottata dall'associazione Exagonos allo scopo di adeguare lo statuto (e non già l'atto costitutivo che, lo si ribadisce, fin dalla nascita dell'associazione ricorrente è rimasto invariato) alla nuova disciplina prevista dal codice del terzo settore.

Una simile circostanza rende manifesto l'errore cui è incorsa l'amministrazione odierna resistente che, in sede di memoria difensiva, ribadisce, ancora una volta, come l'odierna ricorrente non avrebbe trasmesso l'atto costitutivo originario "*risalente ad una data precedente al (o coincidente con) il 31.12.2021, bensì solo quello attuale, così come modificato in data 2.11.2022*".

Tuttavia, come sopra ampiamente dimostrato, l'atto costitutivo trasmesso dall'odierna ricorrente è datato il 09.06.2003, pertanto non sussistono dubbi in relazione al fatto che lo stesso risalga ad una data precedente al 31.12.2021.

Vieppiù, ad ulteriore riprova del fatto che l'atto costitutivo trasmesso dall'odierna ricorrente rappresenta l'atto "originario" è resa altresì evidente da un'ulteriore circostanza che, ove debitamente scrutinata in sede di verifica formale, non avrebbe mai potuto portare Invitalia ad adottare il provvedimento di decadenza impugnato.

In particolare, all'atto della domanda di partecipazione alla procedura in esame, l'odierna ricorrente trasmetteva, unitamente all'atto costitutivo, allo statuto ed alla relativa modifica, anche una modifica apportata proprio allo statuto.

La detta modifica, come si evince dal verbale del consiglio direttivo depositato in atti (cfr. doc 5 pag. 22), aveva ad oggetto l'ammissione di un nuovo socio, la dott.ssa Valentina Bruno.

A ben vedere, una simile modifica non era presente nell'atto costitutivo originario trasmesso all'amministrazione odierna resistente, atteso che tra i soci fondatori, firmatari dell'atto costitutivo del 09.06.2003, non risultava la dott.ssa Valentina Bruno, la quale è divenuta socia dell'associazione Exagonos solo in successivamente.

In considerazione di ciò, non sussistono dubbi in ordine al macroscopico errore cui è incorsa l'amministrazione odierna resistente, frutto di un evidente difetto di istruttoria, atteso che ove la stessa avesse adeguatamente esaminato tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione, avrebbe di certo appurato che l'atto costitutivo del 09.06.2003 non poteva che essere l'atto costitutivo "originario" dell'associazione Exagonos.

II. SULL'INFONDATEZZA E/O ERRONEITA' DELLE ULTERIORI DIFESE SVOLTE DALL'AMMINISTRAZIONE ODIERNA RESISTENTE CON MEMORIA DEPOSITATA IN ATTI IN DATA 22.11.2023

Atteso quanto sopra si è detto in relazione alla manifesta erroneità delle difese svolte dall'amministrazione odierna resistente in relazione alla, presunta, mancata trasmissione a parte della ricorrente, dell'atto costitutivo "originario" nonché del dato relativo al fatturato, risulta opportuno svolgere delle brevi repliche in relazione alle ulteriori difese svolte da controparte.

In particolare, nei propri scritti difensivi, l'amministrazione odierna resistente, assume ben vero incomprensibilmente l'infondatezza del ricorso promosso dall'odierna ricorrente, svolgendo all'uopo un'accurata disamina sul principio di presunzione di conoscenza disciplinato dall'art. 1335 c.c. e sulla sua applicazione al caso di specie.

Tuttavia, nello svolgere un simile assunto l'amministrazione *de qua* ha radicalmente omesso di considerare due circostanze determinanti.

La prima è relativa alla considerazione secondo cui, il ricorso promosso dall'odierna ricorrente si fonda su motivi di diritto che nulla hanno a che fare con la circostanza, segnalata pure da Exagonos nel ricorso introduttivo del giudizio, in relazione all'aggiornamento di sistema che ha interessato la casella di posta elettronica certificata della detta associazione.

Una simile circostanza, infatti, veniva riferita dall'odierna ricorrente al solo scopo di evidenziare (nella consapevolezza che l'assenza di un simile chiarimento non avrebbe di certo

inficiato sulla legittimità del presente ricorso) che il mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti non era imputabile ad una “leggerezza” dell’odierna ricorrente ma che la stessa era stata tratta in errore dal messaggio di posta elettronica che, nel caso di specie, risultava segnato come già “letto”.

Di certo, è evidente come la prova di una simile circostanza non avrebbe potuto, come non potrebbe, essere in alcun modo fornita dall’odierna ricorrente.

Tuttavia, ciò che risulta dirimente nel caso di specie è che, a prescindere dalla sussistenza o meno di una legittima giustificazione rispetto al mancato riscontro da parte dell’odierna ricorrente della richiesta di chiarimenti trasmessa da Invitalia, una simile circostanza non può in alcun modo incidere né sulla legittimità del presente ricorso (che, lo si ribadisce, è fondato su motivi di diritto scaturenti da violazioni di norme di legge cui è incorsa Invitalia), né tanto più sul diritto di difesa dell’odierna ricorrente e sulla conseguente possibilità di impugnare gli atti della procedura in esame.

Ed infatti, la seconda circostanza che sfugge all’amministrazione odierna resistente è che la decadenza dalla procedura *de qua*, comminata a danno all’odierna ricorrente avrebbe potuto essere impugnata (come in effetti è stata impugnata) dinanzi Codesto Ecc.mo Tribunale, ancorché l’odierna ricorrente non avesse riscontrato la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

In considerazione di ciò, è evidente la manifesta pretestuosità delle difese svolte sul punto dall’amministrazione odierna resistente.

Ed invero, nel caso di specie, è stato ampiamente dimostrato come l’intera vicenda sia frutto di un evidente e manifesto errore commesso dall’amministrazione resistente, determinato dalla mancanza di qualsivoglia istruttoria svolta sulla domanda di partecipazione dell’odierna ricorrente.

Ed infatti, come anche dimostrano le difese svolte dall’amministrazione odierna resistente (soprattutto avuto riguardo alla presunta mancata indicazione del dato relativo al fatturato contestata nel provvedimento di decadenza impugnato) Invitalia, molto semplicemente, non si è avveduta che i documenti sopra menzionati fossero stati già debitamente prodotti in sede di presentazione dell’istanza.

D’altra parte, occorre evidenziare come, tenuto conto dell’inegabile produzione dei documenti richiesti dall’amministrazione odierna resistente, è evidente come il provvedimento di decadenza risulti altresì afflitto da un difetto di motivazione.

Ed infatti, la presunta mancata produzione dell’atto costitutivo “originario” veniva motivata da INVITALIA con un mero richiamo all’art. 10 dell’Avviso pubblico in questione che non

consente, in nessun modo, di cogliere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per cui l'amministrazione odierna resistente non avrebbe dovuto prendere in considerazione l'apposito documento già prodotto da Exagonos.

In sede di memoria difensiva, l'amministrazione *de qua*, ha poi tentato di colmare il difetto motivazionale che affliggeva il provvedimento di decadenza riferendo ulteriori circostanze, non evidenziate nel detto provvedimento e peraltro ininfluenti, tra cui la presunta trasmissione da parte dell'associazione odierna ricorrente di un atto costitutivo modificato al 02.11.2022.

Di conseguenza, è evidente come, il provvedimento impugnato risulti altresì sprovvisto di una valida motivazione, così come sostenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio.

SUL PERICULUM IN MORA

Atteso il fumus che manifestamente assiste il ricorso, è altresì evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che giustifica la sospensione cautelare degli atti e dei provvedimenti impugnati.

Ed infatti, a causa dell'illegittimo provvedimento adottato dall'Amministrazione odierna resistente, l'associazione Exagonos che aveva ed ha il diritto all'erogazione degli aiuti richiesti in ragione del possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblico in questione, perderà definitivamente una simile possibilità in ragione dell'esaurimento dei fondi messi a disposizione dal PNRR per tale specifica misura.

Ed infatti, come si evince dall'art. 9 comma 4 dell'Avviso pubblico in questione, i contributi vengono assegnati sulla base delle rispettive graduatorie di merito e fino a capienza delle risorse finanziarie.

Ebbene, considerata l'imminente distribuzione delle risorse ai richiedenti già utilmente collocati nella graduatoria in esame e la conseguenziale insufficienza delle risorse nel tempo necessario per la definizione del merito del presente giudizio, risulta necessario accordare la tutela cautelare fino alla definizione del merito, mediante la sospensione dell'atto impugnato e il contestuale ordine per l'Amministrazione resistente di ammettere il progetto presentato dall'associazione Exagonos, tra i progetti ammissibili e finanziabili.

Ed invero, in attesa della definizione del giudizio di merito, l'Amministrazione odierna resistente definirebbe senz'altro la liquidazione dei progetti ritenuti ammissibili e finanziabili e ciò con esaurimento dei fondi messi a disposizione sulle misure in esame.

D'altra parte, il mero accoglimento del ricorso all'esito del giudizio di merito, non potrebbe in nessun modo assicurare l'effettività della tutela in favore dell'odierna ricorrente e ciò in quanto, ove il presente ricorso venisse accolto solo all'esito del giudizio di merito, la pronuncia di illegittimità interverrebbe solo una volta che tutta la procedura *de qua* risulterà definita, così impedendo definitivamente all'associazione odierna ricorrente, di accedere ai finanziamenti previsti

dalla procedura in esame **e ciò esclusivamente in ragione di un errore commesso dall'Amministrazione odierna resistente.**

Ne discende che, in ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare, la pronuncia di merito potrebbe risultare inutilmente resa.

Alla luce delle superiori considerazioni, è pertanto evidente come si renda necessario assicurare in questa fase la tutela cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati e ammettendo l'odierna ricorrente tra i progetti ammissibili e finanziabili della misura in esame.

Donde la sussistenza dei presupposti di gravità ed urgenza, necessari per la concessione della richiesta misura cautelare.

*** **

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI

L'accoglimento del ricorso, con la conseguente riammissione in graduatoria della ricorrente è potenzialmente idoneo ad incidere in senso pregiudizievole nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva dei soggetti ammessi come da decreto impugnato e individuati nel relativo allegato.

Nella denegata ipotesi quindi in cui, Codesto Ecc.mo Tar, ritenesse di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutte le imprese collocate nella graduatoria dei soggetti ammessi, poiché la notificazione del ricorso nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei controinteressati da chiamare in giudizio, si chiede che la S.V. voglia autorizzare l'istante a notificare il ricorso principale e il presente ricorso per motivi aggiunti per mezzo di pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. e dell'art. 41, c. 4, c.p.a.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE

- in via cautelare sospendere l'efficacia dei provvedimenti meglio individuati in epigrafe adottando la misura cautelare che appaia, secondo le circostanze, più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;

- nel merito annullare con ogni motivazione i provvedimenti impugnati, ritenendo e dichiarando il diritto del dell'associazione Exsagonos a veder collocato il proprio progetto tra quelli ammissibili e finanziabili, con conseguente diritto alla liquidazione del relativo finanziamento;

- Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei sottoscritti n.q. di procuratori antistatari.

Ai fini del C.U. si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad euro 1.800,00.

Palermo li 4 dicembre 2023

Avv. Alessandro Palmigiano